



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 3 DEL 17/05/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione incendi: pulizia terreni incolti ed abbandonati, manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, sfalcio erba, taglio rami e siepi di giardini privati. - Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n°15/7 del 23.04.2021 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 - Anno 2021”.

IL SINDACO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione, finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi e pertanto si devono dare disposizioni dirette ai proprietari e detentori dei terreni;

CONSIDERATO che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba, siepi e rami, che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che da tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute, l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc...) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

DATO ATTO che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e a prevenire gli incendi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 22/3 DEL 23.04.2020 con la quale sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio con validità triennale 2020/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021 - “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2021”;

RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);

VISTO l'allegato E (prontuario delle sanzioni amministrative) incluso nelle Prescrizioni Regionali antincendio 2020/2022;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi,

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

ORDINA

Entro e non oltre il 1° Giugno 2021

1.nell'area urbana ed in periferia:

ai proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di Ottobre c.a.;

ai medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc...;

2. nelle aree extraurbane:

i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

3. nelle strade e pertinenze stradali:

l'A.N.A.S. S.p.A e la Provincia devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza;

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 1° giugno c.a. nel rispetto della succitata normativa in vigore, e in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d'incendio, incolumità, igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano) e dovranno essere garantiti durante l'intero periodo in cui vige l'elevato pericolo d'incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre del c.a.

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e della legge regionale 27 aprile 2016, n.8 secondo quanto stabilito nell'Allegato E (prontuario della sanzioni amministrative – allegato alla Delibera G.R. n. 15/7 del 23.04.2021)

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per la pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

DISPONE

che la Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine, nonché i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR della Sardegna entro 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Tiana www.comune.tiana.nu.it ed affissa nei per una maggiore conoscenza nei locali pubblici.

Il Sindaco
f.to Zedda Pietro